

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e modalità di rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente dell'Università degli Studi di Foggia (di seguito "Università"), per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa promossi nei loro confronti, in conseguenza di atti e fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell'Università (Rettore, professori e ricercatori universitari; direttore generale, personale dirigente; personale tecnico amministrativo e bibliotecario; collaboratori ed esperti linguistici) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

3. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica agli eredi del dipendente deceduto, che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia formulato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio delle prerogative individuate dalla normativa vigente.

Art. 2 Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza contestuale dei seguenti presupposti:

- a) rapporto organico o di servizio a tempo indeterminato o determinato,
- b) nesso di causalità dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali. Il rimborso è pertanto escluso nel caso in cui le spese legali riguardino giudizi attinenti alla propria sfera personale o situazioni soltanto occasionalmente ricollegabili al diretto svolgimento delle funzioni istituzionali e i cui effetti non siano imputabili all'Amministrazione;
- c) sentenza e/o provvedimento giudiziario definitivi, che abbiano escluso la responsabilità, in sede penale, civile, contabile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati, ovvero, il provvedimento di archiviazione nel caso di indagini penali e amministrativo-contabili. In quest'ultimo caso, l'Università si riserva il diritto alla ripetizione di quanto rimborsato qualora un nuovo procedimento venga successivamente riaperto per gli stessi fatti;
- d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso con riferimento ai parametri per compensi professionali di cui alla L. n. 247/2012 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi vigenti;



- e) assenza di conflitto di interessi tra l'Università ed il dipendente secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento di archiviazione, una sentenza di non luogo a procedere, una sentenza di assoluzione ed ogni altro provvedimento ad essi equiparato.
3. Il rimborso è escluso nel caso in cui il provvedimento giurisdizionale, nel proprio apparato motivazionale, contenga statuizioni circa i fatti addebitati al dipendente, tali da configurare un conflitto d'interessi con l'Amministrazione o, comunque, tali da delineare l'estraneità dei comportamenti rispetto ai compiti istituzionali che il dipendente è chiamato ad assolvere. Dovrà essere valutata, inoltre, l'insussistenza di qualsiasi profilo di danno in concreto per l'Ente.

Art. 3 Valutazione di congruità

La congruità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), è verificata:

- a) in via ordinaria, da una commissione composta da tre docenti di ruolo dell'Ateneo con competenze giuridiche, con il supporto dell'Ufficio Legale dell'Ateneo. La commissione è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed effettua la valutazione di congruità tenendo conto delle vigenti tariffe professionali;
- b) dall'Avvocatura dello Stato, nei casi qualificati controversi dal Consiglio di Amministrazione, previa apposita richiesta di parere da parte dell'amministrazione universitaria.

Art. 4 Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino sussistere tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2, comma 1.
2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Università e il dipendente preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 2.
3. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente, che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.
4. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal personale dipendente che benefici di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, salvo per la quota parte eventualmente non coperta. È comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti che, pur beneficiando di tale polizza, non abbiano provveduto ad attivare il sinistro assicurativo nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione, salvo gravi e comprovate ragioni.
5. È altresì esclusa la rimborsabilità delle spese legali nel caso in cui il personale dipendente abbia ottenuto la liquidazione e la successiva corresponsione a proprio favore delle spese legali in sede giudiziaria, ma che sia almeno pari all'importo pagato al legale officiato dell'incarico.
6. Non possono essere oggetto di rimborso le spese legali sostenute dal personale universitario che presta servizio presso le strutture sanitarie convenzionate, relativamente a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa/contabile direttamente e



funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale, come tale prestata nell'interesse della struttura sanitaria.

7. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute per giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa in cui siano coinvolti gli studenti specializzandi o tirocinanti, nell'esercizio delle rispettive attività formative, non rivestendo i medesimi la qualità di dipendenti dell'Amministrazione universitaria.

Art. 5 Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, antepoendo i propri interessi personali a quelli pubblici, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine all'Ateneo.

2. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'Amministrazione universitaria abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

3. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

4. Nel corso dell'istruttoria in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse il Rettore può valutare di acquisire una relazione riservata da parte del Dirigente o del Direttore del Dipartimento cui afferisce il richiedente. Qualora la valutazione sulla sussistenza del conflitto d'interesse riguardi il Direttore del Dipartimento/Direttore Generale o il Dirigente, la relazione istruttoria riservata può essere resa rispettivamente da parte del Rettore o del Direttore Generale. Qualora l'istruttoria riguardi il Rettore, la valutazione sul conflitto d'interessi può essere resa dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione convocati e presieduti dal Decano.

Art. 6 Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. Ai sensi dell'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, l'Università può valutare l'opportunità di chiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dell'interessato, salvo che sussista un conflitto di interessi di cui all'art. 5 ed esclusi i procedimenti avviati avanti alla Corte dei Conti.

2. In caso di assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa dell'interessato, quest'ultimo – qualora intenda comunque avvalersi anche di un legale di propria fiducia – non potrà presentare la richiesta di rimborso.

3. L'Avvocatura dello Stato dovrà pronunciarsi sull'accettazione dell'incarico nel termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta, decorsi i quali l'accettazione si intenderà negata ed i soggetti interessati potranno avvalersi di un legale di propria fiducia.



4. Non si applica il presente articolo in ipotesi di termini processuali fissati d'urgenza dai codici di rito o dall'Autorità Giudiziaria che impediscano il ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Art. 7 – Affidamento della difesa ad un Avvocato del libero foro e procedimento di rimborso

1. I dipendenti sottoposti a giudizio per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, qualora intendano affidare la propria difesa ad un avvocato del libero foro, devono darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Amministrazione universitaria.

2. L'Università, ove la vicenda non rientri tra quelle escluse dall'articolo 6, comma 1 o là dove non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 e comunque là dove i tempi indicati dall'articolo 6 non siano pregiudizievoli per la difesa del dipendente, si riserva la facoltà di richiedere all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa, secondo quanto stabilito al precedente art. 6. In questo caso, l'Avvocatura dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, decorsi i quali il dipendente potrà avvalersi di un legale di propria fiducia.

3. Al Dipendente è consentita altresì la scelta di avvalersi di un avvocato di fiducia, anche qualora ricorrano i presupposti per l'assunzione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 6, là dove la funzione assolta sia di rilievo apicale e in sé rappresentativa dell'onorabilità della medesima Istituzione.

4. All'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso in maniera definitiva ogni responsabilità a norma del presente regolamento, l'interessato presenta apposita istanza corredata da:

- a) copia del provvedimento che ha definito il procedimento giudiziario con esclusione della responsabilità;
- b) fattura in originale o in copia emessa dal legale incaricato, con prova dell'avvenuto pagamento;
- c) nota spese o fattura pro forma descrittiva delle attività difensive espletate con il prospetto di calcolo del compenso professionale, oneri di legge inclusi, sottoscritto dal legale incaricato;
- d) dichiarazione di non avere percepito rimborsi per le medesime spese da parte di istituti di assicurazione o di altri soggetti ovvero, in alternativa, dichiarazione in ordine all'importo ricevuto.

5. In sede di istruttoria delle richieste di rimborso delle spese legali sostenute, l'Amministrazione universitaria richiede il parere di congruità sulla parcella come previsto all'art. 3 del presente regolamento.

6. Il rimborso delle spese legali ammissibili è corrisposto con riferimento alle prestazioni di non più di un avvocato di fiducia e nei limiti di spesa riconosciuti congrui ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

7. Sono ammissibili al rimborso, oltre alle spese per la difesa legale, anche le spese sostenute per perizie e consulenze tecniche di parte che il legale incaricato abbia ritenuto



indispensabili alla difesa in giudizio dell'interessato, nei limiti di un solo perito o un solo consulente; in tali ipotesi l'interessato è tenuto a trasmettere tutta la documentazione rilasciata dal perito o dal tecnico nonché la relazione tecnica peritale e la fattura in originale o in copia emessa dal tecnico incaricato, con prova dell'avvenuto pagamento.

8. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, Decreto Legislativo n. 174/2016, il rimborso delle spese legali viene riconosciuto nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio con esclusione di ogni responsabilità per danno erariale, stabilisce l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 8 – Competenza

La competenza a deliberare sul rimborso delle spese legali spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Disciplina transitoria

Il presente regolamento si applica anche alle richieste di rimborso relative a vicende giudiziarie concluse o a vicende giudiziarie in corso, qualora venga inoltrata all'ufficio competente idonea comunicazione entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente regolamento, ancorché non sia stata seguita la procedura prevista dall'art. 7, comma 1.